

Pubblicato il 30/06/2023

N. 03951/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04755/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vecchione, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in
Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento:

- a) del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli CAT 6G/Area 1/Staff.
3/OSP a firma del dirigente dell'Area, Prot. Uscita n. 0286600, del 24
settembre 2021, notificato a mani a mezzo ufficiale giudiziario parte
ricorrente in data 20 ottobre 2021, avente ad oggetto il rigetto istanza di
rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale;
- b) per quanto possa occorrere, laddove lesivo della posizione del ricorrente ai
fini dell'ottenimento del rinnovo del porto d'armi, del verbale redatto a

conclusione di tavolo tecnico operativo del 19 giugno 2020 richiamato nel provvedimento impugnato sub a) nel quale sono state tracciate le linee di indirizzo che individuano i criteri di massima cui ancorare la valutazione del dimostrato bisogno in materia di rilascio o rinnovo di porto d'armi (cfr. nota della Questura di Napoli del 30 giugno che richiama il contenuto cui è pervenuto il tavolo tecnico);

c) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo di interessi di parte ricorrente (ivi comprese eventuali ulteriori risultanze istruttorie a base della decisione assunta dalla Prefettura) con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla decisione impugnata, che priva lo stesso di un idoneo supporto a tutela della propria posizione e della conseguente serenità familiare e professionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli, del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il nominato ricorrente impugna, chiedendone la giudiziale caducazione, il provvedimento prefettizio in epigrafe, notificato in data 20 ottobre 2021, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'arma per difesa personale e contestualmente ritirato il libretto personale di licenza.

A fondamento dell'atto impugnato l'amministrazione ha addotto l'insussistenza del "dimostrato bisogno" richiesto dall'art. 42 del T.U.L.P.S. per il rilascio dell'invocato titolo abilitativo (*"Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato*

bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65”).

E' stato inoltre richiamato il verbale redatto a conclusione di apposita riunione del tavolo tecnico operativo del 19 giugno 2020 con la partecipazione dei rappresentanti della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli con cui sono state tracciate linee di indirizzo, con individuazione di criteri di massima cui ancorare la valutazione del “dimostrato” bisogno in materia di rilascio e/o rinnovo del porto d'armi, tra cui eventuali episodi criminosi perpetrati in danno del soggetto richiedente il titolo, costituenti oggetto di circostanziate denunce formalizzate dinanzi alle Forze di Polizia risalenti ad almeno un quinquennio precedente la richiesta, ovvero la partecipazione, in qualità di teste nei procedimenti penali per reati associativi e/o di natura estorsiva e/o predatoria e/o di usura.

La Prefettura ha dequotato le ragioni addotte dal richiedente a sostegno della istanza – essenzialmente costituite dalla necessità di andare armato in considerazione dell'attività svolta (amministratore della società-OMISSIS-OMISSIS-, operanti nel settore della distribuzione di capi d'abbigliamento, con

sede operativa in **Caserta**, nonché titolare di sedici punti vendita sparsi sull'intero

territorio nazionale, con un volume d'affari pari ad euro 14.000.000,00) e del conseguente maneggio e trasporto di ingenti somme di denaro in contante – ritenendo, in sintesi, che tali circostanze rappresentano un pericolo solo generico ed astratto, di per sé insufficiente ad integrare gli estremi del “dimostrato bisogno, visto che il tenuto rischio di divenire vittima di fatti delittuosi ricondotto all'attività imprenditoriale non appare, nell'attualità, peculiare e differenziato rispetto a quello di altri operatori economici nel medesimo ambito territoriale; inoltre, l'amministrazione ha riferito che, da informazioni assunte dalle forze di polizia, non sono stati riscontrati indicatori di rischio riconducibili all'attività commerciale che avallino il timore

del ricorrente di divenire vittima di fatti delittuosi, che i furti denunciati non rilevano una diretta messa in pericolo dell'incolumità personale dell'istante e, ancora, nel territorio dell'area metropolitana di Napoli si sarebbe registrata nel 2019 una diminuzione dei reati, ivi compresi quelli di rapine in esercizi commerciali, rispetto all'anno precedente che escluderebbe la pericolosità del contesto territoriale in cui opera il deducente.

2. Il ricorrente, ritenendo il decreto *de quo* illegittimo, lo ha impugnato innanzi a questo T.A.R con articolate censure, con cui ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7 L. n. 241/1990, art. 42 R.D n.773/1961) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, contraddittorietà.

3. Si è costituita l'Amministrazione intimata per il rigetto del ricorso.

4. All'udienza pubblica del 23 maggio 2023, fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Premette parte ricorrente di aver richiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale motivata dalla permanenza dello stato di bisogno legato all'attività attualmente prestata di amministratore di società operanti nel settore della distribuzione di capi d'abbigliamento, con sede operativa in **Caserta**, nonché titolare di sedici punti vendita sparsi sull'intero territorio nazionale, con la conseguenza che lo stesso si sposta quotidianamente con ingenti somme di denaro contante che costituiscono il provento della predetta attività, nelle ore diurne e notturne.

5.2 Censura, in particolare, la pretesa insussistenza dei presupposti necessari alla dimostrazione del bisogno al porto d'armi, rimasta in tesi priva di plausibile e adeguata motivazione, evidenziando, in primo luogo, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, posto che la licenza sarebbe stata già regolarmente rinnovata dopo il pensionamento e prima del nuovo impiego, sulla base delle stesse circostanze di fatto rappresentate nell'ultima istanza, che avrebbero dovuto indurre il Prefetto al rinnovo del

provvedimento autorizzativo. Invero, per supportare l'illegittima conclusione cui giunge, l'Amministrazione si sarebbe limitata a far ricorso a formule stereotipate, obliterando del tutto la permanenza delle preminenti ragioni di sicurezza personale dell'istante nonché l'assenza di condizioni ostative. Conclude, pertanto, nel senso dell'illegittimità del diniego, stante l'assenza di novità nel quadro fattuale o normativo e non essendo stati evidenziati elementi idonei a supportare la diversa valutazione negativa sottesa al gravato diniego di rinnovo rispetto al precedente provvedimento autorizzativo.

5.3 Le censure sono infondate.

5.3.1 Quanto alla sussistenza e alla valutazione dell'attualità della situazione di rischio per la propria incolumità personale, gioverà richiamare condivisa giurisprudenza che ha puntualizzato che:

a) “nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti” (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016 n. 222), “non essendo compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente, quasi fosse un organo di pubblica sicurezza di seconda istanza” (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 marzo 2015 n. 430);

b) ciò posto, “il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975” (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016 n. 222);

c) ed invero, “l'arma per difesa personale deve essere una necessità reale e non un'opzione personale per situazioni meramente ipotetiche; quando l'art. 42 comma 3, t.u.l.p.s. concede all'autorità la facoltà di autorizzare il porto d'armi,

il presupposto cogente è il "dimostrato bisogno" per poter beneficiare di un'eccezione. In tale contesto, l'amministrazione non sarebbe neppure tenuta a motivare la non necessità, dovendosi limitare a considerare solo i dati allegati, se concreti e sufficienti" (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 giugno 2016 n. 935);

d) "il requisito del "dimostrato bisogno" è, allora, requisito che deve essere dimostrato in concreto, dovendosi analizzare l'attività dell'istante e verificare se lo svolgimento di detta attività integra il corretto esercizio del potere discrezionale, nei limiti in cui esso è sindacabile". È allora evidente che, al fine di superare tale generale divieto per il cittadino di portare armi, "costituisce onere dell'istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, così costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 marzo 2015 n. 3449);

e) "segue da ciò che non è configurabile alcun automatismo, fondato sul presupposto che la licenza di porto di pistola per difesa personale sia stata già rilasciata in passato, in quanto nell'emanazione dell'atto di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale l'Autorità amministrativa competente ha il potere di riesaminare interamente la questione, esprimendo nuove e diverse valutazioni, che possono determinare una decisione diversa" (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 giugno 2015 n. 1900). "Ne consegue che in tale materia l'Amministrazione può ben decidere di adottare una «politica» più restrittiva rispetto al passato" (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 6 novembre 2013 n. 1486).

5.3.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Prefettura abbia puntualmente motivato sulle ragioni per cui le valutazioni che in passato avevano giustificato il rilascio del titolo ad una valutazione rapportata all'attualità, non possano più essere considerati sufficienti a dimostrare il bisogno del porto d'armi per il ricorrente, non rappresentando fattore di rischio proprio dello svolgimento

della sua attività lavorativa, alla stregua delle nuove direttrici tracciate dalla stessa amministrazione e coerentemente rapportate al caso concreto.

Invero, ciò che è risultato carente, nel caso di specie, è proprio la prova dell'esistenza di un pericolo attuale e concreto, corroborato, cioè, dall'accadimento di specifici eventi, non necessariamente delittuosi ma sintomatici di una generale situazione di pericolo diretto per l'incolumità personale dell'istante.

5.3.3 Per converso, l'attuale ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere della relativa prova, ravvisandosi l'assenza di concreti episodi di rischio e non bastando, a tali fini, l'allegazione della sussistenza di un pericolo soltanto potenziale che non concretizzi una necessità assoluta. Ed invero, "ai fini del "dimostrato bisogno" della licenza di porto d'armi per difesa personale, l'Amministrazione non deve valutare la componente psicologica di natura soggettiva, ma deve valutare in modo oggettivo il pericolo a cui è esposto il richiedente in una con l'interesse alla pubblica incolumità e con la situazione di pericolo della pubblica sicurezza in un determinato territorio e contesto sociale" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 febbraio 2008 n. 347).

Né potrebbe nella specie rilevare come assoluto fattore di rischio la denuncia di alcuni furti subiti di alcuni autoveicoli né di un furto ai danni di una propria dipendente, atteso che, come ben rilevato dalla resistente, tali elementi non sono sintomatici di una personale e diretta esposizione del ricorrente al rischio per la propria incolumità.

5.4 In conclusione, pertanto, "è legittimo il diniego di autorizzazione al porto d'arma per difesa personale, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma" (T.A.R. Umbria, 17 dicembre 2009 n. 802), qualora, cioè, non siano emerse ulteriori e specifiche circostanze attestanti un rischio grave ed attuale per l'incolumità personale. Ciò in quanto i motivi per il rilascio e il rinnovo del porto d'armi devono essere vagliati non in astratto ma in concreto (Cons. di St., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4096).

5.5 Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto in quanto infondato.

6. Ragioni di equità, in considerazione della natura e all'evoluzione fattuale della questione all'esame, inducono, tuttavia, il Collegio a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.